

**NOTA INFORMATIVA DEL CO.RE.COM. MARCHE ([www.corecom.marche.it](http://www.corecom.marche.it))**

**IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA ED INFORMAZIONE.**

Al fine di rendere operativa la decisione di procedere al monitoraggio dell'informazione televisiva regionale, come espressamente richiesto dal Consiglio regionale con la nota risoluzione, occorre definire i parametri normativi nel cui ambito è attuato il principio del pluralismo informativo previsto dall'art. 1 della legge 223-1990 e la sua articolazione in un sistema integrato pubblico-privato.

Al riguardo si distingue tra pluralismo "interno" e pluralismo "esterno", come definiti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 112-93, 240-94 e 466.-2002.

Il primo attiene al contenuto dell'informazione di ogni singola emittente, che non deve essere discriminatorio, il secondo attiene invece al pluralismo delle fonti e degli strumenti tecnici di comunicazione.

E' evidente che la eventuale proliferazione dei canali disponibili mediante il previsto passaggio al digitale, renderà meno rilevante il pluralismo interno e quindi il controllo sui contenuti della programmazione. Questa assume invece carattere decisivo in un sistema, come quello attuale, essenzialmente caratterizzato da tecniche di trasmissione in chiave analogica terrestre con relativa limitazione delle frequenze disponibili (la sent. Corte Cost. 466-2002 sul passaggio al satellite di Rete 4 è emblematica).

La par condicio di cui si discute in questa sede riguarda ovviamente il pluralismo interno che nel nostro ordinamento prevede una triplice distinzione tra :

1) concessionaria del servizio pubblico ed emittenti private:

Le norme attuative della par condicio sono dettate per la RAI dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi – sito [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it) – Organismi Bicamerali- (Comm. Vig.) mentre per le emittenti private dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM- sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) .

2) periodo non elettorale e periodo elettorale. Quest’ultimo va dalla convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell’art. 4 legge 28-2000.

3) comunicazione politica ed informazione.

La distinzione è posta dall’art. 2 della citata legge 28-2000:

**“Si intende per comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche” (comma 2).**

Invece per informazione in genere, non espressamente definita dalla legge 28-2000, si intendono **i programmi di contenuto informativo caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica** (v. art. 11 Del. Commissione di vigilanza 18-12-2002 e art. 14 Del. 79/03 Autorità).

Sotto il profilo strutturale la comunicazione politica (a carattere non informativo) si attua attraverso l’esposizione di opinioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra **trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche** (cfr art. 2, comma 3, legge 28-2000 e art. 9 Del. Comm. Vig. 18-12-2002).

L'informazione, essendo caratterizzata dall'attualità della notizia base, si estrinseca invece attraverso la messa in onda **dei telegiornali e dei programmi di approfondimento sotto la responsabilità della testata giornalistica** (v. punto 1 dell'Atto di indirizzo Comm. Vig. dell'11-3-2003).

Ovviamente all'interno dei programmi informativi la trattazione delle notizie avviene per macroargomenti (istituzioni pubbliche, politica, sport, cronaca ecc.). La normativa sulla par condicio dettata dalla legge 28-2000 e dalle relative delibere di attuazione, attiene essenzialmente all'informazione di natura politica, non prescrivendo regole per operare una valutazione sulla ripartizione degli spazi. Per quanto attiene il contenuto della notizia, solo in campagna elettorale, l'Autorità stabilisce solitamente che "la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca" (v. Del 79/03/CSP, es. partecipazione di un personaggio politico ad una manifestazione sportiva o teatrale).

Stante la fondamentale importanza assegnata a detta bipartizione è opportuno analizzare la normativa da tale punto di vista.

### **COMUNICAZIONE POLITICA IN PERIODO NON ELETTORALE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 28-2000 l'offerta di programmi di comunicazione politica è obbligatoria per la RAI come per tutte le concessionarie radiotelevisive nazionali con obbligo di informazione e che trasmettono in chiaro (con esclusione quindi delle trasmissioni digitali codificate).

## **a- RAI**

Nei periodi non interessati da campagne elettorali la disciplina della par condicio nei predetti programmi di comunicazione politica della Rai è attualmente dettata dalla Del Comm. Vig. del 18-12-2002.

Da tenere presente che ai sensi dell'art. 9 comma 4, la presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi dalla prima trasmissione.

Per le trasmissioni a diffusione regionale è assicurato l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica:

- a- alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in consiglio regionale;
- b- alle forze politiche che costituiscono gruppo nel C.R.;
- c- alle forze politiche ripresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.

Un esempio di comunicazione politica su base regionale in periodo non elettorale è dato dalle Tribune politiche regionali andate in onda nell'autunno dello scorso anno e nella primavera di questo (v.sito [www.corecom.marche.it](http://www.corecom.marche.it)).

## **- Emittenti private-**

L'obbligo di trasmettere programmi di comunicazione politica è previsto solo per le emittenti nazionali (art. 2 comma 4 legge 28-2000). Per le emittenti locali non esiste l'obbligo di trasmettere programmi di comunicazione politica se non quando la singola emittente intenda, contemporaneamente, trasmettere messaggi autogestiti a pagamento (artt. 4 e 5 Del. 200/00

Autorità). Nessuna emittente locale marchigiana ha comunicato al CORECOM l'intenzione di trasmettere siffatti programmi, data la sostanziale refrattarietà delle emittenti locali all'applicazione della Legge 28-2000.

La disciplina della par condicio è fissata dalla ricordata Delibera 200/00. L'accesso paritario alla comunicazione è previsto nell'arco di un trimestre (anziché un bimestre come per la RAI, art. 2 commi 1 e 6).

Per le trasmissioni riferite a temi di interesse locale i soggetti politici garantiti sono rappresentanti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali.

### **INFORMAZIONE POLITICA IN PERIODO NON ELETTORALE**

La distinzione tra comunicazione politica ed informazione (anche politica) è basilare, come già detto, per la corretta applicazione della legge sulla par condicio.

Giova ricordare che la comunicazione politica riguarda la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. I principi dettati dalla legge 28-2000, per espressa previsione dell'art. 2 comma 2, non si applicano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Cost. nella sentenza n. 155-2002 (relativa al giudizio di legittimità costituzionale della legge 28-2000 relativamente alle emittenti private) ha stabilito che l'espressione "diffusione di notizie" va intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata."

Per programmi di informazione si intendono i telegiornali ed i programmi di approfondimento caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca (v. Del.Comm. Vig. 18-12-2002 art. 11 comma 1 in correlazione al punto 1 dell'Atto di indirizzo Comm. Vig. 11-3-2003 e Del Comm. Vig. dell'8-4-2003 riportante la specificazione dei programmi informativi.)

Nella pratica la distinzione diventa più difficile, dovendosi verificare se, nell'ambito di una trasmissione, assuma importanza preminente la valutazione politica o la presentazione della notizia. Non vi è dubbio comunque che il telegiornale sia un programma di informazione e che i programmi di approfondimento siano l'uno o l'altro secondo le effettive modalità di conduzione (ad es. l'Autorità ha definito i noti programmi Sciuscià e Porta a Porta come programma di comunicazione politica e non di informazione, ovviamente ritenendo che il commento della notizia fosse preminente rispetto alla cronaca).

**La legge 28-2000 non detta alcuna prescrizione in merito alla par condicio nei programmi informativi in periodo non elettorale.**

#### **1- RAI –**

Pur in assenza di una disciplina legislativa specifica, ma sulla base dei principi generali attinenti al corretto esercizio del servizio pubblico, l'atto di indirizzo emanato dalla Comm. Vig. in data 11-3-2003, prevede che "tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento- devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio: ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di

fornire ai cittadini il massimo di informazione, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza.”

L'art. 11 della richiamata Del. Comm. Vig. del 18-12-2002 dopo aver ricordato che i programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, aggiunge che “nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”.

Si discute se quest'ultima prescrizione sia riferita ai soli programmi destinati alla diffusione dei lavori parlamentari o sia una specificazione del principio generale in tema di informazione. La questione non appare tuttavia decisiva in quanto la par condicio prevista per la RAI in materia di informazione politica non discende solamente dall'art. 11 della Del. Comm. del 18-12-2002 ma dall'insieme degli atti di vigilanza e di indirizzo, tra cui preminentemente quelli del 13-2-1997 e del 11-3-2003.

Il primo, anzi, oltre al pluralismo politico individua anche altri aspetti di par condicio (non direttamente riferibili alla legge 28-2000 (che non era stata nemmeno approvata) come quello del pluralismo sociale, del pluralismo culturale, etnico e religioso, del pluralismo delle realtà locali (v. ad es contratto di servizio RAI) e non da ultimo del pluralismo di genere ed età ricomprendente la pari opportunità tra uomini e donne. Quest'ultima raccomandazione, pur risalendo all'anno 1997, ha conservato pieno valore di indirizzo essendo richiamata come fonte normativa da tutte le successive

deliberazioni della Commissione, tra cui la citata Del. 18-12-2002 in materia di par condicio in periodo non elettorale.

Naturalmente quanto appena detto dovrà essere localmente rapportato all'informazione politica contenuta nei TG regionali, la cui valutazione ai fini del rispetto del principio in questione è di competenza del CORECOM ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. b) della legge 28-2000.

L'informazione locale della Rai, almeno fino a quando non verranno stabiliti i criteri di intervento regionale nella programmazione (prevista dal contratto di servizio del 23-1-2003), sono oggi limitati ai TG R, ai GR, oltre che alla rubrica locale di approfondimento fino ad oggi denominata il "Settimanale".

Nell'ambito di queste trasmissioni la Rai è quindi tenuta a garantire localmente i principi di pluralismo sopra delineati, e ciò nell'ambito di un trimestre (v. atto di indirizzo del 13-2-1997, punto a).

#### **-EMITTENTI PRIVATE-**

**Come detto, nessuna particolare prescrizione in materia di par condicio è stabilita dalla legge 28-2000 per i programmi informativi diffusi dalle emittenti private, sia nazionali che locali, in periodo non elettorale.**

La Corte Cost. con la sentenza n. 155-2002, ricorda che per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge 28-2000 le disposizioni che regolano la comunicazione politica radiotelevisiva non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, aggiungendo poi che l'espressione "diffusione di notizie" va intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo risalente alla esclusiva responsabilità della testata.



Ovviamente nell'ambito di uno studio sull'informazione (come richiesto dal Consiglio Regionale) si dovrà verificare la natura dei diversi programmi di informazione trasmessi dalle emittenti locali, in modo da evitare che gli stessi possano acquisire i caratteri prevalenti della comunicazione politica (ovvero della divulgazione di opinioni e valutazioni).

### **COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE**

Le regole che presiedono alla par condicio in periodo elettorale sono specificatamente e chiaramente riportate negli artt. 4 e 5 della legge 28-2000.

#### **-RAI-**

La RAI ha l'obbligo di trasmettere programmi di comunicazione politica nelle forme previste, da ultimo, dalla Del. 8-4-2003 e dalla Del. del 16-4-2003 concernenti le disposizioni in materia di comunicazione in occasione, rispettivamente, delle elezioni amministrative del 18-5-2003 e della consultazione referendaria del 15 giugno 2003.

Nessun problema per l'interpretazione di una disciplina particolare fino all'eccesso circa le modalità di trasmissione dei programmi di comunicazione politica (tribune, ecc.) e dei messaggi autogestiti.

Va invece tenuto conto che per le elezioni amministrative comunali e provinciali, le norme sulla par condicio si applicano alla programmazione regionale della RAI nelle sole Regioni in cui si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluoghi di provincia (v. da ultimo art. 2 Del. Comm. Vig. dell'8-4-2003).

## **- EMITTENTI PRIVATE-**

Anche l'Autorità in occasione di ogni elezione, emana un regolamento per attuare la disciplina legislativa riguardo le emittenti private e locali: la già citata Del. 79/03 del 9-4-2003 ha riguardato le recenti elezioni amministrative di maggio.

Anche in questo caso le disposizioni regolamentari sono particolarmente precise e puntuali e non riguardano la presente trattazione.

### **INFORMAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE**

Per i periodi elettorali (a differenza che per quelli non elettorali) anche la legge 28-2000 si occupa di informazione, stabilendo all'art. 5 che la Commissione e l'Autorità definiscono i criteri specifici ai quali debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

Da tenere presente che ai sensi dell'art. 9, durante la campagna elettorale, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

### **-RAI-**

Tutti i provvedimenti attuativi della Commissione di Vigilanza (v. da ultimo art. 6 Del. 8-4-2003) prevedono che nel periodo elettorale i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze

politiche. Principio che per altro si applica anche al periodo non elettorale come visto in precedenza.

Non sono ovviamente previste modalità specifiche di ripartizione degli spazi in quanto, trattandosi di informazione, assume valore preponderante la diffusione della notizia e il suo contesto narrativo-argomentativo.

Pur tuttavia è sempre previsto, in campagna elettorale, che i direttori responsabili nonché i loro conduttori e registi osservino in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare gli stessi debbono curare che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

### **EMITTENTI PRIVATE**

Come già riferito, solamente in periodo elettorale le emittenti private sono sottoposte al regime della par condicio nei programmi informativi (legge 28-2000, art. 5).

L'art. 14 della Del. 79/03 dell'Autorità (relativa alle elezioni amministrative del maggio scorso) prevede tutta una serie di prescrizioni "al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica".

“Resta salva - continua la norma - per l'emittente la libertà di commenti e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone”.

### **VIGILANZA**

L'art. 10 della legge 28-2000 dispone che le violazioni della legge medesima, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima (ovvero dall'Autorità) oppure su denuncia, entro dieci giorni dal fatto, di ciascun soggetto politico.

Il sistema sanzionatorio è ispirato non tanto alla punizione ma al ripristino in tempi utili della parità violata.

In particolare l'art. 9 della Del. 200/00 (relativa al periodo non elettorale) prevede che i CORECOM, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza

a- *[omissis]*

b) - vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e delle norme attuative da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione di vigilanza per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale.

c) - accertano le eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima:

d) - adottano con tempestività anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge in sede locale.

Analoghi compiti sono assegnati ai CORECOM dai regolamenti attuativi riguardanti i periodi elettorali (v. ad es. art. 22 Del 79/03 Autorità).

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riferito si possono trarre le seguenti conclusioni, questa volta suddivise tra RAI ed emittenti private.

### RAI

#### **Periodo non elettorale.**

1) La RAI ha l'obbligo di trasmettere programmi di comunicazione politica in regime di par condicio in periodi non elettorali (in questo caso il tempo di riferimento è un bimestre) – Rif. norm.: art. 2, comma 2, legge 28-2000; artt. 2-9 Del. Comm. Vig. 18-12-2002; Atto di indirizzo del 13-2-1997.

Su richiesta del CORECOM trasmette a livello regionale Tribune politiche tematiche al di fuori della normale programmazione locale. Rif. Norm.

2) La RAI ha l'obbligo di trasmettere messaggi politici autogestiti anche in periodo non elettorale, su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo. Rif. Norm. Art. 3, comma 2 legge 28-2000, art. 10 Del. 18-12-2002.

3) La RAI, anche in periodo non elettorale, ha l'obbligo di attuare un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione delle opinioni, nei programmi di contenuto informativo caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca (telegiornali e programmi di approfondimento). Rif. Norm. Art. 11 Del. Comm. Vig. 18-12-2002; Atto di indirizzo del 13-2-1997; Atto di indirizzo dell'11-3-2003.

Il periodo di riferimento è bimestrale ai sensi del punto 2.a dell'Atto di indirizzo del 13-2-1997.

#### **Periodo elettorale**

1) La RAI ha l'obbligo di trasmettere programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali. Rif. Norm. Art. 2 legge 28-2000 e delibere

attuative della Commissione in occasione di ogni singola consultazione elettorale o referendaria, da ultimo Del. 8-4-2003 (elezioni amministrative) e Del. 16-4-2003 (referendum).

L'obbligo sussiste anche per le trasmissioni regionali nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluoghi di provincia (v. ad es. art. 2, comma 2, Del. Comm. Vig. 8-4-2003). Negli altri casi (sempre di elezioni amministrative) non vi è obbligo a carico della programmazione regionale.

2) La RAI, durante le campagne elettorali, ha l'obbligo di trasmettere messaggi politici autogestiti su richiesta degli aventi diritto. Rif. Norm. Art. 4, comm1 3 e 4, legge 28-2000; disposizioni particolari della Commissione: v. da ultimo art. 5 Del. 8-4-2003 e art. 6 Del.16-4-2003.

3) Durante le campagne elettorali i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche (v. ad es. Del. Comm. Vig. 8-4-2003 per le recenti elezioni amministrative).

## EMITTENTI PRIVATE

### **Periodo non elettorale**

1) Le Emittenti nazionali hanno l'obbligo di trasmettere programmi di comunicazione politica in regime di par condicio in periodi non elettorali (in questo caso il tempo di riferimento è un trimestre) – Rif. Norm.: art. 2, comma 2, legge 28-2000; art 2 Del. 200/00 Autorità

Le emittenti locali hanno invece la facoltà di trasmettere programmi di comunicazione politica. Rif. Norm. Rt. 2 legge 28-2000 e art. 4 Del. 200/00 Autorità

2) Le emittenti private nazionali hanno la facoltà di trasmettere, in periodo non elettorale, messaggi politici autogestiti esclusivamente gratuiti (e non a pagamento). Rif. Norm. Art. 3 comm. 1 1 e 2, legge 28-2000; art. 3 Del. 200/00.

Le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti anche a pagamento a condizione che offrano, preventivamente, spazi gratuiti per la ordinaria comunicazione politica. Rif. Norm. Art. 3 comma 5 legge 28-2000 e art. 5 Del. 200/00 Autorità

3) **Durante i periodi non elettorali le emittenti private nazionali e locali non hanno alcun vincolo relativamente ai programmi informativi** (v., a contrario, art. 5 legge 28-2000, sul punto v. anche sent. Corte Costituzionale n. 155-2002).

Ovviamente le emittenti private dovranno evitare di mettere in onda rubriche di approfondimento in cui assumano preminente rilevanza l'espressione di opinioni e valutazioni politiche. In tal caso infatti il programma dovrà ritenersi di comunicazione politica con i relativi obblighi di rispetto della par condicio (v. art. 4 Del 200/00 Autorità).

#### **Periodi elettorali.**

- 1) In campagna elettorale le Emittenti private nazionali hanno l'obbligo di offrire programmi di comunicazione politica. Rif. Norm. Artt. 2 e 4 legge 28-2000 e disciplina attuativa, da ultimo v. Del. Autorità 79/03 art. 3.  
Nessun obbligo a carico delle emittenti locali. Rif. Norm. Art. 2, comma 2, legge 28-2000 e disciplina attuativa, cfr. art. 3 Del. 79/03. .

2) Sempre in campagna elettorale le emittenti nazionali hanno la facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti esclusivamente in forma gratuita. Rif. Norm. Art. 4 comma 3 legge 28-2000 e disciplina attuativa cfr. art. 4 Del. 79/03.

Le emittenti locali possono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti (in realtà parzialmente pagati dallo Stato attraverso i CORECOM) e un corrispondente numero di messaggi a pagamento con tariffa ridotta. Rif. Norm.- art. 4, commi 4,5,6 e 7 legge 28-2000 e disciplina attuativa, cfr. artt 8 e ss. Del. 79/03.

3) In periodo elettorale le emittenti private, sia nazionali che locali, debbono rispettare nei programmi di informazione le prescrizioni sulla par condicio dettate dall'Autorità al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività la completezza e l'imparzialità dell'informazione medesima. Rif. Norm. Art. 5 legge 28-2000 e disciplina attuativa, cfr. art. 14 Del. 79/03.

### **VIGILANZA**

Le funzioni di verifica, accertamento delle infrazioni ed applicazione delle sanzioni in materia di par condicio sono attribuite all'Autorità per tutte le emittenti radiotelevisive, compresa la RAI, ex art. 10 legge 28-2000.

Relativamente alle trasmissioni in ambito regionale tali funzioni, tranne l'applicazione definitiva delle sanzioni, sono delegate ai CORECOM dall'art. 9 Del. 200/00 Autorità (periodo non elettorale) e, per quanto concerne il periodo elettorale, dai vari regolamenti di attuazione (cfr da ultimo art. 22 Del. 79/03).



In definitiva la decisione del CORECOM Marche di dar seguito alla risoluzione del Consiglio in merito alla verifica del pluralismo informativo in ambito regionale è certamente conforme ai compiti assegnati al Comitato dalla vigente normativa sulla par condicio.

Inoltre, l'intervento in materia di un organo di garanzia consentirebbe l'acquisizione di dati oggettivi e certi sotto il profilo fattuale, necessari per lo svolgimento della conferenza regionale sull'informazione programmata per l'inizio del prossimo anno.

Infatti, il CORECOM, ai sensi della legge istitutiva (legge reg. 8-2001) svolge, in materia di comunicazione, funzioni di consulenza e proposta a favore del Consiglio Regionale. La verifica del sistema informativo regionale è sicuramente utile alla Regione per l'esercizio dei poteri legislativi concorrenti in materia di comunicazione, ai sensi dell'art. 117 Cost., e per attuare la partecipazione locale alla programmazione della concessionaria del servizio pubblico ai sensi del vigente contratto di servizio.

Naturalmente un monitoraggio costante delle trasmissioni radiotelevisive, allo stato non necessario, richiederebbe risorse organizzative che il CORECOM non possiede, per altro, l'attuale strumentazione tecnica non consente di registrare il segnale delle emittenti locali a carattere provinciale.

Stando ai tempi previsti dalla normativa regolamentare la verifica dovrà riguardare un arco di tempo di tre mesi in periodo non elettorale. Il monitoraggio riguarderà il TG Regionale nelle sue varie edizioni e le rubriche regionali della RAI, i videogiornali e i programmi informativi e di approfondimento delle emittenti locali. Il monitoraggio

avverrà secondo i parametri di valutazione oggettivi già adottati dall'Autorità per il monitoraggio delle trasmissioni nazionali (v. sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Qualora non si possa disporre nell'immediato di un'organizzazione sufficiente l'incarico di provvedere al monitoraggio sarà conferito ad esperti esterni, come sempre avvenuto nel passato in occasione del controllo della par condicio elettorale.

In un primo tempo, salva l'acquisizione nel frattempo di adeguata strumentazione tecnica, la verifica riguarderà solamente le emittenti a carattere regionale (v. sito [www.corecom.marche.it](http://www.corecom.marche.it)).

Il periodo di monitoraggio sarà dal (1-10-2003 al 31-12-2003). Dopo l'elaborazione dei dati il CORECOM convocherà una conferenza regionale sull'informazione che dovrà avere ad oggetto anche l'adozione da parte della Regione di provvedimenti atti a qualificare l'informazione locale durante il passaggio dal sistema analogico a quello digitale.

Cordialmente

Comitato Regionale per le Comunicazioni  
delle Marche

Il Presidente  
Gianni Marasca